

Riammissione degli enti esclusi dal 5 per mille 2006 e 2007

Indice

Il fatto

Enti esclusi dal 5 per mille 2006

- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

Enti esclusi dal 5 per mille 2007

- **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**

FAQ

Riferimento normativo

A cura della redazione di Infocontinua CSVnet

Ed. 8.1.09



Il fatto

Come è noto, un numero considerevole di enti non profit (più di 5.000 per il 2006, almeno altrettanti nel 2007) è stato oggetto di provvedimenti di esclusione da parte delle locali Direzioni Regionali delle Entrate, in quanto non ha correttamente adempiuto all'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – a cura del Legale Rappresentante – attestante la persistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme sul 5 per mille.

Anche grazie alla pressione di CSVnet e della rete dei CSV (sensibilizzazione, ricorso in sede giudiziaria) il Governo ha di recente approvato all'interno del cd Decreto *Milleproroghe* la **proroga dei termini di presentazione dei documenti per quegli enti che, regolarmente iscritti per via telematica, sono rimasti esclusi dal 5 per mille** nelle annualità 2006 e 2007 per i seguenti errori formali:

1. mancata presentazione dell'autocertificazione
2. autocertificazione presentata su modelli non conformi
3. mancata allegazione della documentazione richiesta nei DPCM
4. altri errori di carattere formale

La tardiva presentazione dell'autocertificazione (se prodotta comunque completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di

riconoscimento del legale rappresentante dell'ente firmatario della stessa) viene sanata d'ufficio dalle Direzioni Regionali senza l'obbligo di invio da parte dell'ente di nuova documentazione.

Da questo provvedimento sono state **esplicitamente escluse le associazioni sportive dilettantistiche e le fondazioni nazionali di carattere culturale** in quanto **già soggette a riammissione** nelle modalità e nei termini previsti dal DPCM 24 aprile 2008, le prime per gli anni 2006 e 2007, le seconde per il solo 2007.

Le annotazioni che seguono sono state compilate in osservanza delle disposizioni di legge e dei DPCM relativi alle misure "5 per mille" del 2006 e del 2007, e con riferimento alle istruzioni pubblicate il 2 gennaio us sul sito dell'Agenzia delle Entrate e riportate nella sezione "Riferimento normativo" in calce al presente documento.



Enti esclusi dal 5 per mille 2006 (I edizione)

Entro lunedì **2 febbraio 2009**, i legali rappresentanti dei soggetti esclusi dall'elenco definitivo del 5 per mille 2006 devono spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la non ammissione al 5 per mille, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti:

- la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui all'art 1, comma 337 della Legge 23 dicembre 2005;
- **copia del documento d'identità** del legale rappresentante.

ATTENZIONE:

I soggetti **esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva in ritardo** (oltre il termine originario del 30 giugno 2006) **non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva** purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente firmatario della stessa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Carta intestata dell'ente

Direzione regionale
dell'Agenzia delle Entrate
...(regione).....
Indirizzo

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00

Il sottoscritto nato a il, codice fiscale, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente con sede legale in via codice fiscale consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art 75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell'art 47 del citato DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che per l'ente continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 337, della L 266/05 per essere beneficiario del 5 per mille dell'IRPEF di cui alla suddetta legge.

Si allega alla presente:

- copia del documento d'identità del legale rappresentante.

Data,

Firma



Enti esclusi dal 5 per mille 2007 (II edizione)

Entro lunedì **2 febbraio 2009**, i legali rappresentanti dei soggetti esclusi dall'elenco definitivo del 5 per mille 2007 devono spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, pena la non ammissione al 5 per mille, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti:

- la **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui all'art 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- **copia del documento d'identità** del legale rappresentante.

ATTENZIONE:

I soggetti **esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva in ritardo** (oltre il termine originario del 30 giugno 2007) **non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva** purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente firmatario della stessa.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Carta intestata dell'ente

Direzione regionale
dell'Agenzia delle Entrate
...(regione).....
Indirizzo

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/00

Il sottoscritto nato a il, codice fiscale, nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente con sede legale in via codice fiscale consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici in caso di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art 75 del DPR 445/00; ai sensi e per gli effetti dell'art 47 del citato DPR 445/00, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che per l'ente continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1234, della L 296/06 per essere beneficiario del 5 per mille dell'IRPEF di cui alla suddetta legge.

Si allega alla presente:

- copia del documento d'identità del legale rappresentante.

Data,

Firma



FAQ

Siamo rimasti esclusi dai 5 per mille 2006 e 2007. Cosa facciamo?

Nel caso di un ente escluso da entrambi i 5 per mille (sempre e solo per le suddette ragioni formali di cui al primo paragrafo), il legale rappresentante debba inviare in buste distinte, una con la documentazione richiesta per l'annualità 2006 e cioè dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del documento di identità, e una con la documentazione richiesta per l'annualità 2007 e cioè dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del documento di identità.

Il rappresentante legale attuale è diverso da quello del 2006 (o 2007). Chi deve firmare la dichiarazione sostitutiva?

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere compilata e firmata dall'attuale legale rappresentante.

Sono un'organizzazione di volontariato sportivo dilettantistico escluso per ragioni formali dal 5 per mille 2006. Rientro nella categoria di soggetti che possono utilizzare la proroga?

Sì. In quanto siete un'organizzazione di volontariato. È importante che l'esclusione derivata dal 2006 sia avvenuta nella condizione di organizzazione di volontariato e non di associazione sportiva dilettantistica.



Devo allegare copia della ricevuta dell'avvenuto invio telematico?

Non è necessario allegare detto documento in quanto è già stato riscontrata la validità della presentazione della domanda inoltrata a suo tempo per via telematica.

Sono una organizzazione di volontariato che non ha provveduto all'iscrizione tramite l'invio telematico della documentazione. Possiamo rientrare?

Non rientrate in quanto possono accedere alla proroga soltanto gli enti che hanno presentato la dichiarazione telematica nei termini previsti nelle due annualità; la proroga concerne infatti solo la documentazione integrativa alla suddetta dichiarazione

Il rappresentante legale entro il 2 febbraio non può provvedere alla firma della dichiarazione in quanto fuori Italia. Cosa possiamo fare?

Se il Vice Presidente è - ai sensi dello statuto - il legale rappresentante in caso di assenza o impedimento del Presidente, la dichiarazione verrà firmata dal Vice Presidente con i dati del Vice Presidente.



Riferimento normativo

Decreto Legge 207, 30 dicembre 2008, pubblicato in GU n 304 del 31 dicembre 2008

ART. 42, c 5

(Differimento di termini in materia fiscale)

(...)

5 - Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti gli anni finanziari 2006 e 2007, è prorogato al 2 febbraio 2009 il termine di integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2007, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 22 del 27 gennaio 2006 e n. 71 del 26 marzo 2007. La proroga non si applica nei riguardi delle posizioni amministrative definite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.

(...)

Istruzioni pubblicate il 2 gennaio 2009 sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Onlus ed Enti del volontariato: riapertura dei termini

Il decreto legge "milleproroghe" (art. 42, comma 5 – D.L. 207 del 30/12/08 - pdf), ha spostato al 2 febbraio 2009 il termine per l'integrazione documentale delle domande di ammissione al beneficio del cinque per mille regolarmente presentate per gli anni 2006 e 2007.

La norma consente agli "enti del volontariato" ed alle onlus che hanno presentato la domanda di iscrizione e sono stati in seguito esclusi per mancato o tardivo invio della dichiarazione sostitutiva ovvero per averla prodotta in maniera incompleta, di poter regolarizzare la propria posizione.

Anno finanziario 2006

La proroga riguarda gli enti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell'elenco del volontariato del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2006 e che, per inadempienze procedurali, sono stati inseriti nell'elenco dei soggetti esclusi dal beneficio pubblicato su questo sito.

I soggetti interessati sono: enti del volontariato, Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, e successive modificazioni, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 7 dicembre 2000, n° 383, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460.

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa in maniera incompleta possono effettuare l'adempimento omesso (es. mancata allegazione copia documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione. A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a r.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, una



dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.

La dichiarazione va redatta su modulo conforme al modello (allegato 2 al DPCM del 20 gennaio 2006) - pdf e deve essere spedita, a pena di decadenza, entro il 2 febbraio 2009. Alla stessa occorre allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'attuale legale rappresentante dell'ente che sottoscrive.

Non è necessario allegare copia della ricevuta di iscrizione telematica nell'elenco degli enti del volontariato, in quanto è stata già riscontrata la validità della presentazione della domanda di iscrizione di tutti gli enti che possono fruire della proroga.

I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario del 30 giugno 2006 non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente firmatario della stessa.

Attenzione: Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per entrambe le annualità 2006 e 2007, devono produrre due dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate con due distinte raccomandate r.r. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Anno finanziario 2007

La proroga riguarda gli enti di cui all'articolo 1, comma 1234, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n° 296 - pdf, che avevano prodotto tempestivamente la domanda di iscrizione nell'elenco del volontariato del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2006 e che, a causa di inadempienze procedurali, sono stati esclusi dal beneficio.

I soggetti interessati sono: enti del volontariato, Onlus di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n° 460, e successive modificazioni, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n° 383, associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 460 del 1997.

I rappresentanti legali degli enti esclusi per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ovvero per aver prodotto la stessa in maniera incompleta possono effettuare l'adempimento omesso (es. mancata allegazione copia documento di identità, mancata sottoscrizione, utilizzo di modulo non conforme e privo delle indicazioni necessarie, ecc.) e regolarizzare la propria posizione. A tale fine devono trasmettere, a mezzo raccomandata a r.r. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito hanno la propria sede legale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il perdurare del possesso dei requisiti previsti.

La dichiarazione va redatta su modulo conforme al modello (allegato 2 al DPCM del 16 marzo 2007) - pdf e deve essere spedita, a pena di decadenza, **entro il 2 febbraio 2009.** Alla stessa occorre allegare **copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'attuale legale rappresentante dell'ente che sottoscrive.**

I soggetti esclusi per aver presentato la dichiarazione sostitutiva oltre il termine originario del 30 giugno 2007 non sono tenuti a produrre una nuova dichiarazione sostitutiva purché quella originariamente prodotta risulti completa di tutte le indicazioni necessarie e corredata dalla copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente firmatario della stessa.

Attenzione: Gli enti esclusi per motivi di carattere procedurale per entrambe le annualità 2006 e 2007, devono produrre due dichiarazioni sostitutive di atto notorio utilizzando i rispettivi moduli previsti per le annualità di riferimento ed allegando a ciascuna di esse fotocopia del documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive. Le dichiarazioni vanno inviate con due distinte raccomandate r.r. alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti che non possono fruire della proroga

La nuova disposizione non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche per gli anni 2006 e 2007 e alle fondazioni nazionali di carattere culturale (relativamente al solo esercizio 2007) che erano state ammesse al riparto in virtù, rispettivamente, dell'articolo 20, comma 2, del DL n° 159 del 2007, convertito nella legge n° 222 del 2007 e dell'articolo 45, comma 1 bis del DL n° 248 del 2007, convertito dalla legge n° 31 del 2008. Tali enti, infatti, hanno già potuto definire le proprie posizioni grazie al DPCM 24 aprile 2008.



Validazione delle posizioni

Le Direzioni Regionali provvederanno al censimento ed alla validazione delle dichiarazioni sostitutive pervenute ed al controllo delle stesse secondo i criteri del DPCM del 20 gennaio 2006 (per l'esercizio finanziario 2006) e del DPCM 16 marzo 2007 (per l'esercizio finanziario 2007).

Pagina web:

<http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/ModulisticaAP/Comunicazioni+e+domande/Comunicazioni+e+domande+2006/Domanda+5+per+mille+2006+01/Onlus+e+volontariato/Onlus+ed+Enti+volontariato1/>

